

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2247)
Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**
(JERVOLINO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(BOSCO)

col **Ministro del Tesoro**
(TREMELLONI)

col **Ministro delle Finanze**
(TRABUCCHI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
(RUMOR)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**
(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1962

Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, la legge 30 aprile 1962, n. 283, entrata in vigore il 5 giugno successivo, ha dettato la nuova disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, innovando alla precedente legislazione del 1934.

Le nuove disposizioni, oltre ad aggiornare, adeguandola alle attuali esigenze igieniche, la generale disciplina contenuta negli arti-

coli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, ha elevato le sanzioni penali nei confronti dei contravventori.

Peraltro, nonostante l'inasprimento delle pene pecuniarie previsto dalla predetta legge n. 283, si sono verificate in questi ultimi tempi numerose trasgressioni soprattutto in materia di produzione e commercio di sostanze alimentari indebitamente trattate con aggiunte, sottrazioni, conservativi, coloranti

ed altri additivi chimici di varia natura. La scoperta di tali frodi alimentari, messa in rilievo dalla stampa quotidiana, ha creato un giustificato allarme nell'opinione pubblica.

Al fine di eliminare definitivamente tali inconvenienti, è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale, mentre si inaspriscono ulteriormente le sanzioni penali nei confronti dei trasgressori, si crea un corpo di ispettori sanitari presso l'Ufficio del medico provinciale, addetto esclusivamente alla vigilanza sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari, e si delega il Governo ad unificare nel Ministero della sanità tutti i servizi ed istituti attinenti alla vigilanza igienica e al controllo delle sostanze alimentari e delle bevande.

Gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del disegno di legge elevano le pene pecuniarie previste rispettivamente negli articoli 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

L'art. 3 sopprime la lettera e) dell'articolo 5 della predetta legge n. 283, dato che si è ritenuta sufficiente, in tema di adulterazione e contraffazione, la disciplina dettata dal Codice penale e successive sue modificazioni ed integrazioni.

L'art. 10, per conseguire un maggiore coordinamento nella lotta contro le frodi nel settore alimentare, dispone che le Amministrazioni statali preposte a tale servizio (Autorità sanitaria provinciale, Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, organi verbalizzanti dell'Amministrazione finanziaria) sono tenute a comunicarsi reciprocamente copie delle denunce corredate dai relativi certificati di analisi.

L'art. 11 prevede la possibilità da parte dell'Autorità sanitaria provinciale di sospendere il provvedimento di chiusura, adottato a sensi dell'articolo 15 della legge n. 283, dello stabilimento o dell'esercizio, nominando un commissario per la vigilanza perma-

nente sulla conformità della gestione alla disciplina igienico-sanitaria.

Detta, inoltre, norme sulla durata della gestione commissariale e sul compenso del commissario.

L'art. 12 istituisce, in aggiunta ai ruoli organici del Ministero della sanità, il ruolo della carriera direttiva degli ispettori sanitari.

Negli artt. 13 e 14 sono stabilite le attribuzioni, i poteri e i doveri di tali ispettori.

L'art. 15 disciplina l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo: concorso pubblico per titoli ed esami.

L'art. 16 modifica, ampliandolo, il ruolo delle guardie di sanità, al fine di adeguarlo ai nuovi compiti ad esse demandati dal disegno di legge.

L'art. 17 promuove l'organizzazione da parte del Ministero della sanità di appositi corsi di specializzazione e di perfezionamento per le guardie di sanità e per i vigili sanitari comunali da destinare al servizio di vigilanza.

Con l'art. 19 si è prevista la concessione da parte del Ministero della sanità, di contributi alle Amministrazioni provinciali, per il potenziamento dell'attrezzatura tecnica dei laboratori di igiene e profilassi. A tale scopo sono anche devoluti i proventi delle pene pecuniarie inflitte per infrazioni alla disciplina igienica degli alimenti e delle bevande.

L'art. 20 contiene una disposizione transitoria in virtù della quale l'Autorità sanitaria è messa in grado di disporre al più presto di un certo numero di ispettori sanitari, e precisamente 4/5 dei posti della qualifica iniziale mediante concorso per soli titoli e 1/5 mediante assunzione, a domanda, di impiegati dello Stato dei ruoli delle carriere direttive tecniche.

L'art. 21 contiene una delega legislativa al Governo per unificare nel Ministero della sanità tutti i servizi ed istituti, centrali e periferici, attinenti alla vigilanza igienica e al controllo delle sostanze alimentari e delle bevande, al fine di rendere più efficienti e rapidi la vigilanza e il controllo predetti.

L'art. 22 specifica la valutazione della spesa e indica i mezzi finanziari per la sua copertura.

Tenuto conto dell'urgenza del provvedimento, con l'*articolo 23* si prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I due ultimi comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sono sostituiti dal seguente:

« Il medico o veterinario provinciale trasmetterà immediatamente le denunce all'Autorità giudiziaria ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 ».

Art. 3.

La lettera *e*) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283 è soppressa.

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dai seguenti:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente sono puniti con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 20.000.000. Il massimo dell'ammenda è di lire 30.000.000 per le contravvenzioni di cui alla lettera *h*) dell'articolo 5 e *a*) del presente articolo.

In caso di condanna non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del Codice penale ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000 ».

Art. 6.

La misura minima dell'ammenda prevista dall'articolo 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è elevata a lire 500.000.

Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 500.000 a lire 3.000.000 ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I contravventori sono puniti con le pene previste dal precedente articolo 5 ».

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000 ».

Art. 10.

L'Autorità sanitaria provinciale, gli istituti incaricati per la vigilanza e la repressione delle frodi, dipendenti dal Ministero

dell'agricoltura e delle foreste e gli organi verbalizzanti dell'Amministrazione finanziaria competenti per territorio sono tenuti a comunicarsi reciprocamente copia delle denunce, corredate dai relativi certificati di analisi presentate nell'esercizio dei poteri di propria competenza nella materia.

Art. 11.

Nel caso in cui si proceda penalmente per un reato commesso nella produzione e nella vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e sia stata disposta, a norma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, il medico o veterinario provinciale può sospendere il provvedimento di chiusura nominando un commissario per la vigilanza permanente sulla conformità della gestione alla disciplina igienico-sanitaria.

Contro il provvedimento anzidetto è ammesso ricorso al Ministro della sanità nel termine di quindici giorni.

Il commissario cessa allo scadere del termine stabilito con il provvedimento di chiusura e, in ogni caso, quando sia intervenuta sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Il compenso al commissario, stabilito dal Ministro della sanità d'intesa con il Ministro dell'industria e del commercio, è a carico del titolare dello stabilimento o esercizio.

Art. 12.

In aggiunta ai ruoli organici del Ministero della sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è istituito il ruolo della carriera direttiva degli ispettori sanitari, in conformità della tabella A allegata alla presente legge.

Al personale di cui al precedente comma è attribuito l'assegno mensile non pensionabile istituito con la legge 19 aprile 1962, n. 173.

Art. 13.

Gli ispettori sanitari di cui al precedente articolo vengono assegnati agli Uffici dei medici provinciali.

Essi esercitano, alle dipendenze del medico e veterinario provinciale, secondo le rispettive competenze la vigilanza sulla preparazione, sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande allo scopo di prevenire e reprimere le infrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e ad ogni altra norma in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande.

A tal fine essi provvedono ad accertamenti ed ispezioni, in qualunque momento, negli stabilimenti ed esercizi esistenti nella provincia, nonchè sui depositi, sugli scali e sui mezzi di trasporto; raccolgono tutte le notizie e le informazioni, sulla preparazione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che possono interessare la tutela della salute pubblica; propongono al medico o al veterinario provinciale l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Gli ispettori sanitari sono coadiuvati da segretari tecnici e guardie di sanità, i quali sono anche autorizzati al prelievo dei campioni; si avvalgono altresì della collaborazione degli ufficiali sanitari e dell'opera dei vigili sanitari provinciali e comunali.

Per l'adempimento delle loro funzioni gli ispettori sanitari hanno i medesimi poteri attribuiti all'Autorità sanitaria provinciale dalle norme in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande, ad eccezione dei poteri di chiusura degli stabilimenti ed esercizi e di distruzione delle sostanze nocive. Peraltro, in caso di urgente necessità, l'ispettore sanitario può ordinare la sospensione, per non oltre tre giorni, dei procedimenti di lavorazione o della vendita di sostanze alimentari e bevande risultate non conformi alle vigenti leggi sanitarie, salvo i successivi provvedimenti di competenza dell'Autorità sanitaria provinciale.

Nei limiti del servizio a cui sono destinati, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Il Ministro della sanità, in caso di necessità, può conferire le funzioni di cui al presente articolo a funzionari del ruolo della carriera direttiva dei medici di cui alla tabella n. 2 del quadro I, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

Su richiesta dell'Autorità sanitaria provinciale, i poteri di cui al secondo e terzo comma del presente articolo possono essere conferiti ad altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Art. 14.

L'Autorità sanitaria provinciale e gli Ispettori sanitari devono conservare il segreto sui processi di preparazione, produzione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che vengono a loro conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le sanzioni dell'articolo 623 del Codice penale.

Coloro che richiesti di fornire notizie a norma del precedente articolo, non le forniscono o le danno scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda fino a lire 1.000.000.

Art. 15.

La nomina alla qualifica iniziale del ruolo previsto dall'articolo 12 ha luogo mediante concorsi pubblici per titoli ed esami.

Ai concorsi sono ammessi i laureati, da almeno due anni, in medicina e chirurgia, chimica, chimica industriale, chimica e farmacia, medicina veterinaria, scienze biologiche, ingegneria chimica, i quali posseggano i requisiti prescritti per l'assunzione negli impieghi statali e non abbiano superato la età di quaranta anni, salva l'elevazione del limite di età ai sensi delle disposizioni vigenti.

Nei bandi di concorso saranno precisati, di volta in volta, in relazione alle esigenze di servizio, il diploma o i diplomi di laurea, fra quelli indicati nel precedente comma, richiesti per la partecipazione al concorso, nonché le materie ed i programmi di esame.

Per la nomina delle commissioni esaminatrici e per lo svolgimento dei concorsi, si applicano le norme generali sui concorsi di ammissione agli impieghi civili dello Stato della carriera direttiva.

Art. 16.

La tabella I del quadro 4 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge.

Non si applica il terzo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

Art. 17.

Per la specializzazione e per il perfezionamento dei segretari tecnici, delle guardie di sanità e dei vigili sanitari provinciali da destinare al servizio di vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande, il Ministero della sanità organizza appositi corsi.

Le guardie di sanità nell'esercizio delle incombenze relative al predetto servizio, sono agenti di polizia giudiziaria.

Art. 18.

Gli esami e le analisi da compiersi da laboratori di igiene e profilassi ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, rivestono carattere di urgenza e devono avere la precedenza rispetto a quelli richiesti da altri.

Art. 19.

Il Ministero della sanità concede contributi alle Amministrazioni provinciali per il potenziamento e l'aggiornamento dell'attrezzatura tecnica dei laboratori di igiene e profilassi in rapporto all'evoluzione della tecnologia alimentare e per l'adeguamento alle effettive esigenze del servizio del personale dei laboratori predetti e dei vigili sanitari.

Sono, inoltre, devoluti agli scopi previsti dal precedente comma i proventi delle pene pecuniarie per infrazioni alla disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Nella prima attuazione della presente legge, i posti della qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sanitari possono essere conferiti:

a) per non oltre un quinto, su designazione del Consiglio di amministrazione e secondo la graduatoria formata dal Consiglio stesso, ad impiegati dei ruoli di carriera direttiva tecnica delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto del Ministro della sanità di fissazione e ripartizione dei posti da conferire in relazione ai vari tipi di laurea;

b) per non oltre quattro quinti, mediante concorso pubblico per titoli, cui sono applicabili le disposizioni del precedente articolo 15.

Gli impiegati assunti ai sensi del precedente punto a) prendono posto in ruolo prima dei vincitori del concorso di cui al punto b).

Art. 21.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le nor-

me necessarie per la unificazione nel Ministero della sanità di tutti i servizi ed istituti, centrali e periferici, attinenti alla vigilanza igienica e al controllo delle sostanze alimentari e delle bevande, secondo il criterio di rendere più efficienti e più rapidi la vigilanza e il controllo anzidetti.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio di ministri, di concerto con il Ministro della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 22.

All'onere derivante dalla prima applicazione degli articoli 12 e 16 valutato per l'esercizio finanziario 1962-63 in lire 50 milioni, si farà fronte con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, riguardante i provvedimenti legislativi in corso.

Con analoga riduzione si farà fronte all'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione del primo comma dell'articolo 19 per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 23.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TABELLA A

CARRIERA DIRETTIVA
DEGLI ISPETTORI SANITARI

Coeffic.	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale sanitario	12
500	Ispettore capo sanitario	40
402	Ispettore sanitario	40
		92

TABELLA B

CARRIERA AUSILIARIA
DELLE GUARDIE DI SANITA'

Coeffic.	Qualifica	Numero dei posti
180	Primo capo guardia	50
173	Capo guardia	100
159	Guardia	300
		450